

Procedura negoziata per l'affidamento di un Accordo Quadro ex art. 59 D.lgs. 36/2023 per il servizio di Assistenza specialistica all'integrazione scolastica destinato agli alunni disabili frequentanti le scuole comunali del Comune di Napoli.

Lotto 1 - CIG: A0225BB7B6

Lotto 2 - CIG: A0225BC889

Lotto 3 - CIG: A0225BD95C

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	3
ARTICOLO 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO	3
ARTICOLO 3 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
ARTICOLO 4 - OBIETTIVI	4
ARTICOLO 5 - DESTINATARI DEL SERVIZIO	4
ARTICOLO 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	4
ARTICOLO 7 - QUALIFICHE PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI IMPEGNATI	5
ARTICOLO 8 - COORDINATORE	5
ARTICOLO 9 - OPERATORI	5
ARTICOLO 10 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO	6
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	7
ARTICOLO 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO	8
ARTICOLO 14 - RAPPORTI CON IL COMUNE	8
ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
ARTICOLO 16 - DEPOSITO CAUZIONALE	9
ARTICOLO 17 - CONTESTAZIONE DISSERVIZI, PENALI E PROCEDURE DI ADDEBITO	10
ARTICOLO 18 - SANZIONI CODICE DI COMPORTAMENTO	10
ARTICOLO 19 - RECESSO UNILATERALE	10
ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, AFFIDAMENTO A TERZI	10
ARTICOLO 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	11
ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	11
ARTICOLO 23 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
ARTICOLO 24 - NORMATIVE CONTRATTUALI	14
ARTICOLO 25 - NORME DI RINVIO E ALTRE CLAUSOLE	14
ARTICOLO 26 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	14
ARTICOLO 27 - COMUNICAZIONI	15

Servuzio Politiche di Inclusione ed Integrazione Sociale

Articolo 1 – Oggetto dell'affidamento

L'affidamento ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza specialistica finalizzata a valorizzare l'autonomia e l'inclusione scolastica degli alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia comunali dislocate sul territorio cittadino.

In via puramente indicativa, e senza che ciò possa prefigurare in alcun modo impegno contrattuale del committente, si specifica che l'importo complessivo presunto dell'Accordo Quadro, relativo all'anno scolastico 2023/2024, è pari a Euro 688,262,93 oltre IVA se dovuta in relazione alla configurazione giuridica dell'aggiudicataria.

L'importo è comprensivo dei seguenti elementi:

- costo personale;
- spese generali di gestione;
- costi per la sicurezza.

Verranno retribuite alla ditta affidataria solo le prestazioni o le spese specificamente richieste ed effettivamente sostenute.

I costi sono da intendersi comprensivi di tutto quanto necessario al corretto ed efficace funzionamento del servizio e riconducibili alle spese ammissibili.

La gara prevede tre lotti, come di seguito indicati:

L'importo a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera è pari a:

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo a base di gara	
			Importo manodopera	Importo complessivo i.e.
1	Assistenza Specialistica Municipalità 1, 9 e 10	A0225BB7B6	€ 226.387,06	€ 237.706,42
2	Assistenza Specialistica Municipalità 2, 3, 5 e 8	A0225BC889	€ 209.504,39	€ 219.979,61
3	Assistenza Specialistica Municipalità 4, 6 e 7	A0225BD95C	€ 219.597,05	€ 230.576,90

Detto costo è calcolato, per ciascun lotto, tenendo a mente gli elementi come da quadro economico allegato al presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale

Si precisa, comunque, che il quadro economico è indicativo e suscettibile di variazioni nell'ambito delle ore di servizio e delle figure professionali richieste.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Articolo 2 - Durata dell'affidamento

L'Appalto avrà la durata di un anno scolastico a decorrere dalla data di avvio delle attività e fino al termine delle attività scolastiche come da calendario scolastico della Regione Campania (30 giugno 2024)

Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, conseguenti a qualsivoglia procedura interna o esterna del Comune non potranno, a nessun titolo, essere fatti valere dall'impresa aggiudicataria.

L'Amministrazione si riserva di autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 50 comma 6 del D. Lgs 36/2023.

Articolo 3 - Quadro normativo di riferimento

L'intervento oggetto del presente capitolato si colloca all'interno del mutato quadro normativo e regolamentare relativo agli interventi finalizzati all'integrazione scolastica degli alunni disabili che ha reso necessaria una revisione del servizio tradizionalmente erogato e una sua rimodulazione, in riferimento alla diversa attribuzione di competenze che è stata disegnata tra soggetti istituzionali.

In particolare la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e ss.mm.ii. che ne garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata al fine di promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale.

Tale ridefinizione è divenuta oggetto di un Protocollo di intesa sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione, ANCI e organizzazioni sindacali, nel quale si afferma che mentre l'attività di assistenza materiale è di competenza della scuola, "restano nella competenza dell'ente locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola", come segmento della più articolata assistenza all'autonomia ed alla comunicazione personale prevista all'art.13 della legge 104/92 a carico degli stessi enti locali. La circolare n.3390 del 30.11.2001 emanata dal Ministero dell'Istruzione fornisce un quadro completo della normativa e alcune indicazioni operative in merito all'assistenza di base agli alunni disabili, riaffermando il principio che la responsabilità di garantire le condizioni per una effettiva integrazione degli alunni disabili è di ciascuna scuola.

In ultimo le Linee guida regionali approvate con deliberazione di giunta regionale n. 423 del 27/07/2016, definiscono le modalità attuative per sostenere il diritto allo studio per l'integrazione scolastica degli alunni disabili e per le persone audiolese e videolese.

Articolo 4 - Obiettivi

Il servizio di assistenza specialistica si pone l'obiettivo di favorire l'inclusione scolastica e sociale degli alunni disabili in una prospettiva di intervento volta all'autopromozione ed al miglioramento della qualità della vita.

L'assistenza specialistica è funzionale ai processi di apprendimento e alla socializzazione dell'alunno con disabilità, supportandolo nelle sue difficoltà e potenziandone le capacità.

Gli assistenti specialistici (a titolo esemplificativo: psicologo, tiflologo, educatore, facilitatore alla comunicazione, interprete della lingua dei segni, mediatore alla comunicazione ecc.) sono in possesso di competenze professionali specifiche inserendosi nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni dell'alunno in situazione di handicap. Hanno il compito di sostenere l'alunno nell'ambito dell'autonomia e della comunicazione, collaborando con il personale della scuola e gli insegnanti ai fini della effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche ed integrano la propria attività a quella di altre figure (docenti curriculari, insegnanti di sostegno e personale ATA), senza sovrapposizioni di compiti e funzioni.

Gli obiettivi degli interventi si definiscono e si differenziano sulla base delle peculiarità di ciascun caso e sono finalizzati alla promozione di una cultura dell'inclusione di tutta la scuola.

L'Amministrazione Comunale ha il compito e la responsabilità di assicurare le condizioni necessarie per garantire ai bambini disabili gli stessi diritti e le stesse opportunità, mediante regole e garanzie che consentano il massimo dell'equità e dell'efficacia.

Articolo 5 - Destinatari del Servizio

Hanno diritto ad usufruire del servizio di assistenza specialistica gli alunni disabili la cui necessità di attivazione del servizio sia richiesta dal servizio di Neuropsichiatria infantile che ha in carico il minore disabile, in possesso di diagnosi funzionale e frequentanti le scuole dell'infanzia comunali della città di Napoli.

Articolo 6 - Procedura di Ammissione

La richiesta di ammissione al Servizio dovrà essere redatta e sottoscritta dai genitori degli alunni disabili o da chi ne esercita la potestà genitoriale corredata di tutta la documentazione da cui si evinca la necessità di attivazione del servizio di assistenza specialistica.

Servuzio Politiche di Inclusione ed Integrazione Sociale

All'istanza dovrà essere allegata apposita scheda progettuale ivi compreso il piano economico – secondo il modello predisposto dall'Amministrazione Comunale – contenente l'analisi dei bisogni elaborata dal gruppo di lavoro H di Istituto nonché la figura professionale rispondente ai bisogni dell'alunno.

L'analisi dei bisogni degli alunni disabili, propedeutica alla stesura del progetto globale di integrazione scolastica, richiede competenze di diversa natura e provenienza professionale. Fondamentale è il rapporto di collaborazione tra scuola, famiglia e ASL. Le ore di assistenza dovranno consistere in azioni coerenti con il PEI (Piano Educativo Individualizzato) di ciascun alunno disabile.

I Direttori delle Municipalità competenti, una volta raccolte le richieste, le trasmetteranno al Servizio Politiche di Inclusione e Integrazione sociale, utilizzando l'apposita piattaforma a tal fine predisposta, le informazioni e la documentazione degli utenti richiedenti l'assistenza specialistica.

Articolo 7 - Qualifiche professionali degli operatori impegnati

Per lo svolgimento del servizio l'impresa aggiudicataria dovrà avvalersi – sotto la propria esclusiva responsabilità e senza che possa in alcun modo prefigurare rapporto di lavoro con l'Amministrazione appaltante – di personale opportunamente qualificato per gli interventi previsti.

L'impresa aggiudicataria dovrà prevedere l'impiego dei seguenti operatori, a titolo esemplificativo, dotati delle relative qualifiche professionali:

- Coordinatore (uno per ciascun lotto): (sociologo, psicologo, pedagogista, assistente sociale o educatore professionale, con iscrizione ai relativi albi professionali);
- Psicologi
- Assistenti all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM)
- Educatori professionali

Articolo 8 - Coordinatore

Il Coordinatore svolgerà le seguenti funzioni:

- Coordinamento delle attività svolte dagli operatori;
- Partecipazione alle riunioni di verifica e programmazione degli interventi degli operatori secondo i tempi, la quantità ed i modi concordati con il competente Servizio comunale;
- Partecipazione all'elaborazione dei piani d'intervento per ciascun istituto scolastico in rapporto al numero degli alunni da assistere ed alla dislocazione delle scuole sul territorio cittadino;
- Verifica trimestrale degli interventi e dei risultati raggiunti favorendo, particolarmente, l'analisi delle nuove esperienze, che costituiranno il nuovo bagaglio progettuale per l'attuazione di nuovi percorsi finalizzati all'inclusione scolastica e sociale;
- Redazione quadrimestrale di una relazione concernente i dati sull'attività svolta, gli interventi attuati per il raggiungimento degli obiettivi predefiniti ed una valutazione dei risultati raggiunti;
- Raccolta di informazioni provenienti anche da soggetti istituzionali diversi per sostenere la rete territoriale e ed ottimizzare le risorse e gli interventi;
- Cura e facilitazione di contatti, momenti di riflessione e scambi di esperienze tra tutti gli operatori coinvolti.

Articolo 9 - Operatori

Per lo svolgimento del servizio le imprese aggiudicatarie dovranno avvalersi – sotto la propria esclusiva responsabilità e senza che si possa in alcun modo prefigurare rapporto di lavoro con l'Amministrazione appaltante – di personale opportunamente qualificato ed esperto per gli interventi previsti.

Il servizio di assistenza specialistica è realizzato attraverso diverse figure professionali previste dalle Linee Guida Regionali al punto 4.3, tra cui, a titolo esemplificativo,

- Assistenti all'autonomia e alla comunicazione (in possesso di idoneo corso di formazione riconosciuto a livello regionale)
- Psicologi
- Educatori professionali

In particolare, l'operatore specialista:

- supporta l'alunno nelle sue difficoltà e promuovere la sua autonomia, proponendo strategie per perseguire le finalità formative e di sviluppo complessivo della persona;
- Stimola le attitudini espressive, manipolative, costruttive, finalizzate a valorizzare le potenzialità individuali degli alunni disabili;
- Garantisce idonei supporti di natura socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione nelle attività che mirano all'inclusione scolastica e sociale degli alunni disabili;
- Sostiene i livelli di attenzione degli alunni con disabilità attraverso l'utilizzo di strategie, tecniche ,ausili personalizzati;
- Favorisce lo sviluppo di corrette e soddisfacenti relazioni con il gruppo dei pari, con il personale docente e non;
- Coopera nelle attività tese a fornire stimoli adeguati per lo sviluppo di competenze psico-motorie, linguistiche, intellettive;
- Partecipa agli incontri del gruppo di lavoro H di istituto collaborando con tutte le figure in esso coinvolte comprese le famiglie ed i servizi socio-sanitari;
- Facilita il flusso informativo tra le famiglie degli alunni disabili e gli operatori al fine di contribuire alla comprensione delle esigenze degli alunni disabili;
- Partecipa alle iniziative extrascolastiche per garantire agli alunni disabili una corretta fruizione delle risorse territoriali;

Articolo 10 - Articolazione del Servizio

Il Servizio di assistenza specialistica agli alunni portatori di handicap dovrà essere effettuato in orario scolastico, in base alle esigenze del singolo alunno e, comunque, in base all'articolazione dell'orario osservato dalla scuola interessata.

Le ore settimanali assegnate al singolo alunno ed eventualmente non erogate per giustificati motivi, potranno essere recuperate nelle settimane successive entro il termine massimo della fine dell'anno scolastico di cui al calendario scolastico regionale.

L'operatore, in orario scolastico, dovrà prendere parte ad uscite didattiche, laboratori ed altre attività effettuate dalla classe di appartenenza dell'alunno beneficiario del servizio.

Per ciascun alunno ammesso a fruire del servizio sarà predisposto un Piano di intervento individualizzato, al cui interno saranno definiti gli obiettivi da raggiungere e le attività da svolgere, sulla base dell'analisi del bisogno elaborata dal Gruppo H di istituto.

Il Piano sarà monitorato costantemente e soggetto a valutazione e monitoraggio con cadenza trimestrale.

Articolo 11 - Coordinamento, Monitoraggio e valutazione

L'Amministrazione comunale si riserva le funzioni di programmazione delle attività, nonché la facoltà di dettare istruzioni e direttive per il corretto svolgimento delle stesse.

L'ente gestore si impegna a trasmettere al Comune di Napoli tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione economica delle spese delle attività di progetto secondo i tempi, i criteri e le modalità stabilite.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, l'esatto adempimento delle prestazioni.

Servuzio Politiche di Inclusione ed Integrazione Sociale

L'ente selezionato diverrà il diretto interlocutore del Comune di Napoli per la gestione del servizio; allo stesso ente il Comune, conseguentemente, indirizzerà ogni eventuale comunicazione, richiesta di relazioni o report dettagliati, nonché ogni doglianza o pretesa.

Articolo 12 - Obblighi dell'aggiudicatario

L'ente che risulterà affidatario sarà obbligato a rendere immediatamente noto alla Amministrazione Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:

- eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all'uopo deputati e i risultati
 delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, con precisa notifica al Servizio Politiche
 di Inclusione e Integrazione Sociale, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali
 conseguenti diffide;
- modifica della ragione sociale del soggetto; cessione di ramo d'azienda; cessazione dell'attività;
- concordato preventivo, fallimento; stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento.

L'ente affidatario dovrà provvedere successivamente all'affidamento:

- a depositare tutte le spese contrattuali, le quali cederanno per intero a suo carico;
- a depositare cauzione definitiva nella misura indicata al successivo art. 16.

L'ente affidatario si impegna a:

- erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel contratto;
- svolgere le attività oggetto del contratto in coordinamento con il Comune di Napoli Servizio Politiche di Inclusione Sociale;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
- garantire l'adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell'attività;
- trasmettere l'elenco del personale assunto a qualunque titolo unitamente ai contratti di lavoro e ai curricula dai quali si possa evincere il possesso dei titoli professionali posseduti;
- garantire che le strutture e le attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
- relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte;
- relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant'altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito;
- garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni di cui al presente Capitolato;
- garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del turn over, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze di cui al presente capitolato;
- garantire entro 48 ore la sostituzione dell'operatore assente per qualsiasi motivo, per assenze superiori a tre giorni;
- farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant'altro necessario all'impiego dell'operatore
 nelle attività di specie senza che possa null'altro opporsi all'Amministrazione Comunale in ordine alla
 normativa regolante il presente rapporto;
- farsi carico degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto (sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro).

L'ente affidatario dovrà stipulare un'apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con oneri a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell'espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Articolo 13 - Modalità di pagamento

L'operatore dovrà rendicontare mensilmente, a partire dalla data di avvio dell'esecuzione, le attività eseguite, secondo le modalità previste dalla S.A., fornendo:

- una dettagliata "Relazione sulle attività" svolte e gli output prodotti, corrispondenti all'offerta tecnica aggiudicata;
- "rendiconto risorse" in cui sono indicati le ore di impiego (numero e date) del personale impegnato, sottoscritti ai sensi del DPR 445/2000;

Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti, previa presentazione di apposita fattura mensile, entro 60 giorni dal ricevimento e accettazione del documento contabile.

La fattura dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- CIG;
- l'esatta dicitura dell'attività progettuale;
- il numero e la data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa;
- il numero di repertorio e la data del contratto;
- esatta indicazione del periodo di riferimento;
- le coordinate bancarie comunicate per la tracciabilità dei flussi finanziari.

Alla fattura dovranno essere, altresì, allegati i bonifici relativi all'avvenuto pagamento delle spettanze del personale impiegato, con indicazione del Codice di Riferimento dell'Operazione (CRO) ovvero del Transation Reference Number (TRN), in assenza dei quali non si procederà alla liquidazione della fattura stessa.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento.

Ai fini dell'emissione della fattura elettronica, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l'obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente. Si riportano di seguito i codici:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: C7XXWH

CODICE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 1123 – Tale codice va inserito nel campo "Riferimento amministrativo" presente nel tracciato xsd del Sistema di Interscambio (SDI). Ulteriori elementi da riportare in fattura sono il codice identificativo di gara (CIG) e regime dell'IVA o l'eventuale riferimento normativo di esenzione.

L'ente selezionato dovrà attenersi agli obblighi sanciti dalla Legge 136/2010, tra cui quello di utilizzare conti correnti bancari o postali solo con accessi dedicati presso banche o presso società Poste Italiane S.p.A., sui quali effettuare pagamenti e registrare tutti i movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (bancario o postale).

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire entro 10 giorni dalla fine del periodo di riferimento: ogni indugio sarà considerato inadempienza per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, pertanto, l'appaltatore incorrerà in una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. La SA si riserverà di adire azioni legali per il risarcimento del danno dovuto al mancato conseguimento degli obiettivi annui di spesa certificata

Articolo 14 - Rapporti con il Comune

I contratti saranno stipulati con scrittura privata e avranno valenza di accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023. Tra il Comune di Napoli e il soggetto attuatore selezionato sarà stipulato apposito contratto per disciplinare la realizzazione, gestione ed erogazione del servizio e i necessari rapporti di carattere organizzativo ed

Servuzio Politiche di Inclusione ed Integrazione Sociale

economico. Gli eventuali, successivi, contratti applicativi conterranno in dettaglio gli impegni e gli oneri intercorrenti tra le parti dei servizi e delle attività svolte dal soggetto attuatore.

La stipula dei vari contratti sarà comunicata ai soggetti collaboratori con apposite comunicazioni, dietro presentazione di idonea documentazione richiesta.

Qualunque danno dovesse derivare a persone o a cose, causato dall'operatore afferente all'affidatario nell'espletamento delle attività del Progetto, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'affidatario medesimo.

In caso di danni arrecati a terzi, l'affidatario sarà comunque obbligato a darne immediata notizia al competente Servizio comunale, fornendo per iscritto dettagliati particolari.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

L'ente aggiudicatario assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione degli interventi di propria competenza. Il responsabile del trattamento (nel nuovo regolamento europeo data processor) è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 8 GDPR) nel caso specifico Comune di Napoli. Il responsabile del trattamento dovrà mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi che gli impone l'articolo 28 del Regolamento, e dovrà tenere il registro dei trattamenti svolti (ex art. 30, paragrafo 2, GDPR). Ha l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati. Egli deve adottare tutte le misure di sicurezza adeguate al rischio (art. 32 GDPR), tra le quali anche le misure di attuazione dei principi di privacy by design e by default, dovrà inoltre garantire la riservatezza dei dati, vincolando i dipendenti, dovrà informare il titolare delle violazioni avvenute, e dovrà occuparsi della cancellazione dei dati alla fine del trattamento. Sia il titolare del trattamento che il responsabile, sono tenuti ad attuare le misure tecniche ed organizzative tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mediante le misure di sicurezza utili per ridurre i rischi del trattamento, quali la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Inoltre, il responsabile ha l'obbligo di avvisare, assistere e consigliare il titolare. Dovrà, quindi, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni (o audit), realizzate dal titolare del trattamento, dovrà avvisare il titolare se ritiene che un'istruzione ricevuta viola qualche norma in materia, dovrà prestare assistenza al titolare per l'evasione delle richieste degli interessati, dovrà avvisare il titolare in caso di violazioni dei dati, e assisterlo nella conduzione di una valutazione di impatto (DPIA).). L'aggiudicatario si impegna a non utilizzare i dati personali oggetto dei trattamenti delegati per altro trattamento se non su richiesta scritta del Comune.

Articolo 16 - Deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, le ditte aggiudicatarie, prima della stipula del relativo contratto, dovranno prestare, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 "garanzia definitiva" con le modalità di cui al medesimo articolo e nella misura del 2%. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 per la garanzia provvisoria.

Lo svincolo della cauzione avverrà ai sensi dell'art. 117 co. 8 del Codice e, in particolare, lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in

originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi.

Articolo 17 - Contestazione disservizi, penali e procedure di addebito

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è deputato a contestare all'affidatario i disservizi che si verificassero durante il periodo contrattuale e che potranno essere rilevati in sede ispettiva direttamente dal Sevizio e/o dal Dirigente di Municipalità.

Le contestazioni di detti disservizi dovranno essere sempre comunicate per iscritto al rappresentante dell'affidatario che avrà cinque giorni di tempo naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione per controdedurre.

Ove le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative dal responsabile sopra nominato, si provvederà all'applicazione di una penalità su ogni contestazione, non inferiore a € 200,00 (duecento euro) e non superiore a € 1.000,00 (mille euro), secondo la gravità dell'inadempienza.

Il soggetto affidatario ha l'obbligo, inoltre, di adottare nella realizzazione delle attività oggetto del presenta capitolato, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca del servizio.

In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto affidatario, intendendosi integralmente sollevato il Comune di Napoli da ogni responsabilità.

Articolo 18 - Sanzioni Codice di Comportamento

La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017. Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art 2 comma 3. In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come disposto all'art. 20 comma 7 di detto Codice.

Articolo 19 - Recesso unilaterale

L' Amministrazione comunale ha facoltà di recedere in ogni momento dal contratto ai sensi dell'art.123 del D. Lgs 36/2023, previo pagamento dei servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Articolo 20 - Risoluzione del contratto, affidamento a terzi

L'Amministrazione Comunale, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione del contratto di progetto in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni, provvedendo al servizio direttamente o ricorrendo ad altro ente, a spese del soggetto affidatario, trattenendo la cauzione definitiva.

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'ente affidatario del servizio affidato;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori;
- gravi ed accertate inosservanze del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di GC n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i.

In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, fermo restando ogni altra azione a risarcimento del maggiore danno.

L'Amministrazione Comunale potrà altresì ottenere la risoluzione del contratto in caso di cessione dell'ente affidatario, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di

Servuzio Politiche di Inclusione ed Integrazione Sociale

conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, nonché, qualora venga modificata la ragione sociale dell'ente in modo tale da non contemplare più le prestazioni oggetto di codesto appalto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

Di conseguenza saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione Comunale, senza pregiudizio per ulteriori azioni risarcitorie.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegnerà a fornire al Comune di Napoli tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs 36/2023, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario affidatario. L'affidamento avverrà ai medesimi patti e condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 21 - Definizione delle controversie

La definizione delle controversie che possono insorgere in dipendenza del progetto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa è demandata alle modalità previste dalle norme del titolo V,parte I del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 22 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Protocollo di legalità

L'appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente CSA sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART. 2

La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.

Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di IVA., la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10

del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

- e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;
- f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;

ART. 3

La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nel confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari;

Servuzio Politiche di Inclusione ed Integrazione Sociale

fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali

d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

"La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore."

Programma 100

In attuazione del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'Amministrazione Comunale, in particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali.

PATTO D'INTEGRITÀ

La Deliberazione di G.C. n. 797 del 3/12/2015 "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017 e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse" ha approvato il documento denominato "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volti a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti. Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente concorrente ed allegato alla domanda.

Articolo 23 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 24 - Normative contrattuali

Il Progetto sarà regolato dal presente Capitolato e sarà, inoltre, soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia. L'ente affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo del progetto e, quindi, si impegna anche a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di assunzione ed impiego del personale e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché la normativa tutta regolante le specifiche prestazioni oggetto del presente rapporto.

La sottoscrizione del Contratto per l'ente/i selezionato/i sarà impegnativa per l'affidatario dalla data di affidamento mentre per il Comune sarà subordinato alle approvazioni di legge.

Articolo 25 - Norme di rinvio e altre clausole

Per quanto non previsto nel presente CSA e dagli atti di gara tutti si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento della gara o che saranno emanate nel corso di validità della convenzione, se e in quanto applicabili.

Responsabile del procedimento: Ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Chiauzzi Sara, e-mail: inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it.

Articolo 26 - Trattamento dati personali

Ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE n. 2016/679 i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

Area Welfare Servuzio Politiche di Inclusione ed Integrazione Sociale

Articolo 27 - Comunicazioni

Il Comune di Napoli provvederà a pubblicare l'esito della presente procedura di selezione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per ogni ulteriore informazione in merito al presente Capitolato Pubblico potrà essere contattato il Servizio Politiche di Inclusione Sociale e-mail: inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it.

Napoli, 25 ottobre 2023

Il RUP Dott.ssa Sara Chiauzzi

> Il Dirigente Dott. Raffaele Salamino

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 39/93